



CITTA' di VIGONZA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 13.02.2012
Modificato con delibera di C.C. n. 52 del 24/07/2012
Modificato con delibera di C.C. n. 59 del 22.12.2016

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

E' costituito il Gruppo denominato Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile nel Comune di Vigonza (G.C.V.P.C.).

I cittadini d'ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, possono fare richiesta al Sindaco di aderire al G.C.V.P.C., prestando la loro opera, senza scopo di lucro o vantaggio personale, nel soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali nell'ambito della Protezione Civile.

A tale scopo sono addestrati, preparati e assicurati ai sensi delle leggi 996/70 art. 14 D.P.R. n. 66/81 art. 23 D.P.R. 613/94 e LR n. 11/2001, anche per attività di previsione e prevenzione ai sensi della L. 100 del 12.07.2012.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae, utile a valutare la preparazione del richiedente, e una certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica ed essere esenti da procedimenti penali in corso e/o condanne passate in giudicato.

L'ammissione del volontario nel Gruppo avverrà dopo aver superato, con esito favorevole, un periodo di prova (6 mesi) dalla data di accettazione della domanda da parte del Sindaco.

I volontari ammessi al gruppo saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne indichi le generalità, l'appartenenza al gruppo nonché l'eventuale qualifica.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Gli aderenti cessano di appartenere al Gruppo:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi contenuti nel presente Regolamento;
- per persistenti violazioni degli obblighi contenuti nel presente Regolamento.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco o suo delegato, su segnalazione del Coordinatore o del Vice-coordinatore, il quale potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 3 AUTORITA' RESPONSABILE

Il Sindaco ai sensi dell'art. 15 della legge 225 del 24.02.1992, è autorità comunale di Protezione Civile ed assume la direzione ed il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale.

Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo e nomina, tra i componenti del Gruppo e su proposta dello stesso, un coordinatore ed un vice-coordinatore di tutte le attività. Il Coordinatore ed il Vice-coordinatore saranno responsabili delle attività durante tutto l'esercizio del loro mandato.

ART. 4 SCOPI DELL'ATTIVITA'

Lo scopo dell'attività del Gruppo è l'organizzazione dei volontari, secondo il criterio della disponibilità degli stessi, per richiesta degli Enti e delle Autorità competenti al verificarsi di calamità pubbliche, in operazioni di Protezione Civile, al fine di tutelare la vita umana, i beni, gli insediamenti e l'ambiente.

Per favorire le attività di previsione e prevenzione, ai sensi della L. 100/12 il Gruppo favorisce la collaborazione con le Associazioni presenti nel territorio e persegue la formazione della coscienza civile di tutta la cittadinanza nei confronti delle emergenze.

ART. 5 NORME DI COMPORTAMENTO

I componenti del Gruppo s'impegnano a non svolgere all'interno del Gruppo stesso, nelle loro vesti di Volontari di Protezione Civile, nessuna attività politica, ideologica e commerciale.

Essi s'impegnano altresì a non svolgere alcuna attività contrastante con le finalità del presente regolamento, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera, né alcun lavoro in sostituzione di scioperanti o comunque eseguibile da personale, che da questa prestazione ne possa trarre una retribuzione, fatti salvi motivi d'urgenza.

Condizione indispensabile per far parte del G.C.V.P.C. del Comune di Vigonza, è dare la propria disponibilità all'organizzazione, all'addestramento e soprattutto alle operazioni di soccorso, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, fatta salva la presenza di Volontari già dotati di particolari specializzazioni professionali (medici, radio-operatori, ingegneri, autisti, ecc.).

Nessuna preclusione politica, razziale o con finalità censorie, può essere fatta a quanti aspirano ad aderire a questo Gruppo, e accettino lo spirito e le indicazioni tratte dal presente regolamento.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o suo delegato.

ART. 6 ADDESTRAMENTO

I Volontari sono addestrati ai sensi delle leggi 996/70 D.P.R. n. 66/81 art. 23 D.P.R. 613/94, tramite tecnici del Comando Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, dei responsabili della Protezione Civile Provinciale ed altri

individuati dal Prefetto fra gli Enti che per compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

ART. 7 ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile di Vigonza è costituito da:

- un Coordinatore ed un Vice-coordinatore nominato dal Sindaco o un suo delegato, come previsto all'art. 3;
- un Segretario nominato dal Sindaco o un suo delegato, su proposta del Gruppo;
- uno o più capi squadra individuati dal Coordinatore;
- un Comitato Direttivo composto da 4 (quattro) volontari;
- l'assemblea del Gruppo formata da volontari iscritti;

Il Coordinatore ed il Vice-coordinatore sono gli unici referenti dell'Amministrazione Comunale e del Gruppo e durano in carica 2 (due) anni.

Il Coordinatore potrà individuare tra i volontari aderenti al Gruppo, alcune figure che lo affianchino e lo coadiuvino nelle attività, attribuendo agli stessi dei ruoli convenzionali.

Al Gruppo possono aderire con esclusivo scopo formativo anche giovani dai 16 ai 18 anni secondo quanto stabilito dal successivo articolo.

ART. 7/BIS VOLONTARI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE – SEZIONE GIOVANI

Sono considerati Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Vigonza – Sezione giovani – tutti i volontari, di entrambi i sessi, con età compresa fra il compimento del sedicesimo anno di età e il compimento del diciottesimo, previo assenso scritto degli esercenti la patria potestà, secondo appositi moduli di iscrizione predisposti dagli uffici comunali.

I volontari – Sezione Giovani – partecipano alle attività pratico/formative del Gruppo Protezione Civile, che si svolgono all'interno degli spazi comunali quale sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile, le sedi comunali e nell'ambito del patrimonio pubblico. gli interventi al di fuori di questi spazi vanno autorizzati dal Coordinatore o suo delegato e in ogni caso limitatamente ad interventi di supporto.

In nessun caso i volontari alla sezione Giovani saranno impiegati in attività di soccorso diretto.

I volontari appartenenti alla "sezione giovani" sono coordinati da un tutor-senior, designato dal Coordinatore del GGVPC.

Ai volontari minorenni è applicabile l'intero regolamento del Gruppo di protezione civile per quanto compatibile con lo scopo formativo cui sono diretti

ART. 8 COMPITI DEL COORDINATORE

Il Coordinatore può convocare l'assemblea, formata da tutti i volontari iscritti al Gruppo Comunale di Volontariato, per sua iniziativa, a richiesta di almeno un terzo dei Volontari del Gruppo, dal Sindaco o suo delegato con avviso scritto almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, salvo casi d'emergenza comprovati.

Il Coordinatore provvede:

- a tenere aggiornato il Vice-coordinatore e a collaborare con lo stesso al fine di

garantire il funzionamento del servizio in assenza del Coordinatore.

Il Coordinatore, coadiuvato dai Volontari individuati come all'art. 7 del presente regolamento provvede:

- a redigere i programmi periodici delle attività del Gruppo;
- alla formulazione di indicazioni e proposte da trasmettere all'Amministrazione tramite l'ufficio comunale di Protezione Civile;
- alla rilevazione e raccolta delle esigenze del Gruppo e, tramite l'ufficio comunale di Protezione Civile, renderle note all'Amministrazione;
- all'organizzazione delle attività di Gruppo;
- alla collaborazione con l'ufficio comunale di Protezione Civile nella promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste nel programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco o suo delegato;
- a proporre all'ufficio comunale di Protezione Civile, l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari;
- a formare squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul territorio;
- a nominare uno o più capi squadra che faranno riferimento al Coordinatore, al Sindaco o suo delegato ed alle Autorità di Protezione Civile durante le emergenze;
- a relazionare al Sindaco o suo delegato in merito alle attività di protezione Civile;
- a conservare la documentazione riguardante il Gruppo , tranne gli atti contenenti dati sensibili che saranno custoditi presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- a tenere aggiornate le liste dei componenti del Gruppo;
- a registrare ed aggiornare l'inventario di tutti i beni;
- a vagliare la corrispondenza e tutti gli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il corretto funzionamento del servizio.

ART. 9 BENI

Al Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile di Vigonza è assegnata idonea sede di proprietà del Comune di Vigonza allestita a dovere; il materiale fornito e dato in consegna resterà di proprietà del Comune di Vigonza, pertanto potrà essere utilizzato solo per fini del servizio di Protezione Civile escludendo quindi qualsiasi utilizzo a fini personali, e sarà conservato da ogni volontario con la massima cura e diligenza.

ART. 10 DIPENDENZA DEL GRUPPO

Il Gruppo, nelle situazioni di emergenza conclamata, opera alle dipendenze degli organi istituzionali preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

ART. 11 DOVERI

Le prestazioni fornite dagli aderenti al Gruppo sono rese a titolo gratuito, ai

medesimi saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate di cui al successivo art. 12.

ART. 12 DIRITTI

Ai volontari sono garantiti, ai sensi dell'art.11 del D.L. 159/84 convertito in Legge 363/84, i seguenti benefici:

1. **Mantenimento del posto di lavoro:** al volontario impegnato in attività addestrative o in interventi di Protezione Civile, autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile o dalla competente Prefettura, viene garantito, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, per il periodo d'effettivo impiego, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni consecutivi e fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni all'anno, il mantenimento del posto pubblico o privato;
2. **Mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** al volontario aderente alle Organizzazioni inserite nell'elenco, istituito dal Dipartimento di Protezione Civile, è garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato e, al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti erogati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, è ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative perdute;
3. **Copertura Assicurativa:** i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego, da Assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale contro gli infortuni e malattie; nonché per responsabilità civile verso terzi, secondo le modalità previste dall'art.4 della L. 11.08.1991 n. 266. Di tale assicurazione devono beneficiare anche i membri temporanei limitatamente al periodo di impiego. Si precisa, al riguardo che, la formale costituzione del Gruppo potrà avvenire subordinatamente all'avvenuta stipula della polizza assicurativa di cui sopra.
4. **Rimborso delle spese sostenute:** saranno rimborsate sulla base di idonea documentazione giustificativa, tutte le spese sostenute in proprio dal volontario durante l'attività addestrative o gli interventi preventivamente autorizzati, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.

ART. 13

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO – MODALITA' DI IMPIEGO DEI VOLONTARI

- L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento costituiscono condizione indispensabile per l'appartenenza al G.C.V.P.C.;
- Le infrazioni senza giustificato motivo comportano la sospensione temporanea – soluzione precauzionale – attuata dal Sindaco o suo delegato e, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione, nel caso di gravi e reiterate violazioni od inadempienze;
- I responsabili di questo Gruppo si impegnano altresì a rispettare le disposizioni particolari che dalle Autorità competenti venissero specificatamente emanate relativamente al Servizio di Protezione Civile;
- Le modalità di impiego del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, sono quelle previste dal presente Regolamento e dal Piano Comunale di Protezione Civile;

- Il Gruppo dovrà attenersi alle direttive del Sindaco quale autorità territoriale locale e osservare le indicazioni operative che, di volta in volta, saranno impartite dal Coordinatore del Gruppo e dal Capo squadra;
- Nel caso di interventi in ambito extra – comunale, a richiesta dei competenti organi di Protezione Civile previsti dalla normativa vigente, il Sindaco autorizza il Gruppo ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra – nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia e Regione;
- I cittadini residenti nel Comune di Vigonza e in possesso dei requisiti fisici e della preparazione tecnica necessaria, che, in caso di calamità naturali e di mobilitazione del G.C.V.P.C., accettano di prestare in tale ambito la loro collaborazione, sono temporaneamente aggregati a questo Gruppo, ad insindacabile giudizio del Sindaco.

ART. 14 ATTIVITA'

I volontari di Protezione Civile, sia in addestramento che in piena operatività, possono rifiutarsi, in quanto volontari, di eseguire lavori od operazioni che essi giudichino pericolosi o alla cui esecuzione non si ritengano adeguatamente preparati; ciò non influenzerà assolutamente la loro appartenenza al G.C.V.P.C. di Vigonza.

ART. 15 EQUIPAGGIAMENTO

I Volontari hanno in consegna un'uniforme fornita dal Comune di Vigonza, e un equipaggiamento da usare esclusivamente per le attività del Gruppo e ne sono responsabili in solido.

Le uniformi e gli equipaggiamenti, salvo acquisto effettuato direttamente dai singoli volontari, appartengono al Comune; qualora un volontario decadesse, per un qualsiasi motivo, dalla propria qualifica di aderente al G.C.V.P.C. , l'uniforme con relativo equipaggiamento dovrà essere immediatamente restituita al comune, pena il rimborso all'ente del controvalore di quanto consegnato al volontario stesso.

ART. 16 SANZIONI DISCIPLINARI

Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

SOSPENSIONE: adottata dal Sindaco, in qualità di autorità comunale di Protezione Civile, nel caso in cui il Volontario si sia reso colpevole di uno dei seguenti casi;

- infrazione ingiustificata del presente Regolamento;
- comportamento irresponsabile;
- procedimenti penali in corso.

Il periodo di sospensione è stabilito dal Sindaco in funzione dell'infrazione commessa e sarà insindacabile.

SOSPENSIONE STRAORDINARIA: adottata dal Coordinatore di Gruppo o dal caposquadra, nel caso in cui tale sanzione si renda necessaria durante le attività di intervento.

Il provvedimento comporta l'immediato allontanamento del Volontario dalla zona di operazione ed il suo deferimento al Sindaco che potrà decretarne il reintegro o la sospensione.

Questo provvedimento può essere adottato nei seguenti casi:

- comportamento pericoloso per il volontario e per gli altri;
- infrazione ingiustificata del presente Regolamento;
- comportamento indegno.

RICORSO: contro il provvedimento di sospensione straordinaria dal Gruppo per una durata superiore ad un mese emesso nei propri confronti, il volontario potrà proporre ricorso mediante apposita istanza di annullamento o riduzione della sospensione stessa indirizzata al Sindaco entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

ESPULSIONE: adottata esclusivamente dal Sindaco nel caso in cui il Volontario si sia reso colpevole in uno dei seguenti casi;

- reiterate e gravi infrazioni del presente Regolamento;
- reiterati comportamenti irresponsabili del volontario;
- sentenze penali a carico del volontario da valutare, ai fini della gravità.

Il volontario sospeso che non sia successivamente espulso, una volta scontato il periodo di sospensione, è reintegrato nella qualifica precedente e la sua sospensione viene annotata sulla sua scheda personale; alla seconda sospensione l'espulsione è automatica.

Qualora il volontario sospeso avesse un incarico particolare all'interno del Gruppo, il Coordinatore potrà provvedere alla nomina di un facente funzioni fino alla scadenza del periodo di sospensione del volontario interessato.

RICORSO: contro il provvedimento di espulsione dal Gruppo emesso nei propri confronti, il volontario potrà proporre ricorso mediante apposita istanza di riammissione e reintegro indirizzata al Sindaco entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di espulsione.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Copia del presente Regolamento, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Vigonza e ne sarà consegnata copia ai Volontari del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al Gruppo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative, Regionali e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile.